



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XII

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IX

Allegati: 1

**CIRCOLARE N.8**

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi  
00100 Roma
- Alle Amministrazioni centrali dello Stato  
Loro sedi
- Agli Uffici centrali del bilancio  
Loro sedi
- Alle Ragionerie territoriali dello Stato  
Loro sedi

OGGETTO: Interventi cofinanziati dall'Unione europea ed interventi complementari alla programmazione comunitaria.

**1. Premessa**

Con la circolare n. 5/RGS del 14 febbraio 2014 sono state fornite indicazioni in merito ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sugli atti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Con la presente, si forniscono ulteriori indicazioni in materia, anche a seguito dell'attivazione delle specifiche contabilità speciali, intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero alle Agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse destinate a realizzare i predetti interventi, come previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'articolo 1, comma 801, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

## ***2. La gestione delle risorse attraverso le contabilità speciali***

Come noto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 185, dell'11 agosto 2014, sono state aperte specifiche contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione delle risorse afferenti i programmi comunitari e quelli complementari alla programmazione Ue.

Le contabilità speciali in questione sono alimentate, dal lato delle entrate dalle seguenti tipologie di risorse finanziarie:

- le risorse comunitarie destinate a realizzare programmi ed interventi cofinanziati dall'Unione europea, versate dall'IGRUE, ovvero le restituzioni/rimborsi a vario titolo, da parte di beneficiari di interventi UE, di risorse comunitarie dagli stessi precedentemente acquisite per il tramite delle medesime contabilità speciali;
- le risorse relative alla quota di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, versate dall'IGRUE, ovvero le restituzioni/rimborsi a vario titolo, da parte di beneficiari di interventi UE, di risorse di cofinanziamento nazionale dagli stessi precedentemente acquisite per il tramite delle medesime contabilità speciali;
- le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 destinate a realizzare interventi complementari alla programmazione comunitaria, versate dall'IGRUE, ovvero le restituzioni/rimborsi a vario titolo, da parte di beneficiari, di risorse destinate a realizzare interventi complementari dagli stessi precedentemente acquisite per il tramite delle medesime contabilità speciali.

A regime e previa individuazione degli interventi, in accordo con le Amministrazioni titolari, le contabilità speciali saranno alimentate anche con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, versate dall'IGRUE ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle restituzioni/rimborsi a vario titolo, da parte di beneficiari, di risorse del fondo sviluppo e coesione dagli stessi precedentemente acquisite per il tramite delle medesime contabilità speciali.

Si ribadisce che sulle contabilità speciali in questione non possono affluire fondi provenienti dagli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri o da altre fonti (quali ad esempio: rimesse dirette pubbliche o private, fondi regionali ecc.).

A valere sulle risorse giacenti su dette contabilità, ciascuna Amministrazione titolare degli interventi provvede ad effettuare i pagamenti in favore degli aventi diritto, utilizzando le funzionalità

gestionali del Sistema informativo RGS-IGRUE specificamente attivate per il supporto delle operazioni eseguite a valere sulle predette contabilità speciali, assicurando la completa tracciabilità dei relativi movimenti finanziari.

Le predette Amministrazioni effettuano i pagamenti direttamente in favore degli aventi diritto (salvo il caso dell'attivazione degli Organismi intermedi) e provvedono anche al versamento di tutte le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali dovute, nonché ad ogni altro versamento connesso, previsto dalla vigente normativa.

Una volta concluso l'intervento, le risorse non utilizzate, in giacenza sulla contabilità speciale, dovranno essere riversate all'IGRUE sui pertinenti conti correnti di tesoreria:

- c/c n. 23211 per quanto riguarda le risorse comunitarie;
- c/c n. 23209 per le risorse relative alla quota di cofinanziamento nazionale ex lege n. 183/1987;
- c/c n. 25051 per le risorse destinate a realizzare gli interventi complementari alla programmazione comunitaria;
- c/c n. 25058 per le risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Sempre in tema di contabilità speciali, si segnala che l'articolo 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: *“I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 795, nonché sulle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali, come individuati dal comma 795, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.”*

Secondo quanto previsto dalla predetta norma, quindi, le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate al finanziamento di interventi di politica comunitaria, nonché le risorse destinate a finanziare gli interventi complementari alla programmazione comunitaria, giacenti sulle contabilità intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie vigilate dalle predette Amministrazioni centrali (comprese quelle esistenti sulle contabilità

aperte ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della medesima legge 208/2015), sono da considerare impignorabili.

### **3. Controlli di regolarità amministrativo-contabile**

Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lett. g-bis), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (introdotta con l'articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sono soggetti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile “... *contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione Ue, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183.*”

Poiché l'attivazione delle contabilità speciali di cui alle suesposte disposizioni di legge, non incide sui contenuti e sulla valenza giuridica degli atti, contratti e altri provvedimenti dispositivi di spesa emanati dalle Amministrazioni titolari degli interventi, resta confermato il sistema di controllo preventivo di cui al citato articolo 5, comma 2, lett. g-bis) del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

Pertanto, le Amministrazioni titolari degli interventi avranno cura di sottoporre i predetti atti al competente ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Tali controlli avranno ad oggetto gli atti riguardanti gli interventi *cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione Ue*. A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, che per interventi “*aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione Ue*” ai sensi della predetta lettera g-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, si devono intendere:

- gli interventi attivati ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n.183/2011 (Piano Azione Coesione);
- gli interventi di azione coesione previsti al punto 2 della delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10;
- gli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto riguarda, in particolare, il Fondo per lo sviluppo e la coesione occorre tener presente che il decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, dopo avere stabilito, all'articolo 4, comma 1, che “*il Fondo per le aree sottoutilizzate ... assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la*

*coesione” prevede, al comma 2 del medesimo articolo 4, che “il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell’Unione europea”.*

Stante quanto sopra, gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientrano nella fattispecie di cui alla più volte richiamata lettera g-bis, del decreto legislativo n. 123/2011.

I controlli in questione dovranno essere espletati sia nel caso in cui tali risorse siano gestite per il tramite delle contabilità speciali intestate alle singole Amministrazioni centrali dello Stato sia nel caso in cui la gestione sia effettuata direttamente a valere sui conti correnti di tesoreria intestati al MEF-RGS-IGRUE.

### **3.1 Controllo preventivo**

La concreta realtà operativa degli ultimi anni ha posto in luce la necessità, per taluni Ministeri, di affidare quota parte di attività a proprie articolazioni periferiche alle quali vengono assegnate le relative risorse finanziarie, ferma restando la titolarità dell’intervento in capo all’Amministrazione centrale.

In questa ottica è necessario, quindi, trattare, da un lato, le questioni connesse al controllo preventivo di contratti passivi, convenzioni, decreti e altri provvedimenti-presupposto, e, dall’altro, quelle relative al controllo successivo dei pagamenti effettuati tramite contabilità speciale.

Dal punto di vista del controllo preventivo si ritiene opportuno chiarire, in via preliminare, che l’affidamento di attività ad articolazioni periferiche deve riguardare tutta la procedura, quella negoziale assoggettata al controllo preventivo, e quella dei pagamenti assoggettata al controllo successivo, non essendo ammissibile la frammentazione della gestione della spesa; in questa ottica, continua, quindi, a trovare applicazione il richiamato articolo 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

In caso di affidamento di quota parte della spesa alle articolazioni periferiche dei ministeri, il relativo controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile farà capo alla Ragioneria territoriale competente, individuata a norma dell’art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo n.123/2011.

Le medesime modalità di controllo si applicano in tutti i casi in cui l’Amministrazione centrale, qualunque sia la fonte di finanziamento, opera ordinariamente attraverso proprie articolazioni

periferiche per la realizzazione degli interventi, come ad esempio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti organizzato su base periferica tramite i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Le risorse finanziarie sono trasferite dalla medesima amministrazione organizzata su base interprovinciale o interregionale, ovvero dall'IGRUE, sulla base delle indicazioni dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento, sulle contabilità speciali di cui i soggetti assegnatari sono titolari.

Ai fini del riscontro di regolarità amministrativa vale, quindi, anche per le Ragionerie territoriali dello Stato, quanto comunicato a suo tempo con la richiamata circolare RGS n. 5 dell'11 febbraio 2014, ed in particolare la comunicazione, da parte dell'Ispektorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, dei report riguardanti i *plafond* di risorse disponibili dei programmi europei, degli interventi del Piano di Azione Coesione di cui all'articolo 23, comma 4, della legge n.183/2011 e degli interventi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10.

Per gli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione i *plafond* sono stabiliti o da specifica norma di rango primario o, come accade più spesso, da una delibera del Cipe. Le Amministrazioni titolari, pertanto, avranno cura di indicare, per ciascun atto trasmesso per il controllo, la delibera Cipe o la norma di legge di riferimento. L'Ispektorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea potrà fornire eventuali ulteriori elementi informativi se in suo possesso.

Gli UCB e le RTS, quindi, espleteranno i controlli di competenza sulla base della verifica del rispetto del predetto *plafond* nonché sulla base della verifica del rispetto di tutte le altre disposizioni di legge. E' appena il caso di precisare che il visto di regolarità amministrativo e contabile apposto dall'ufficio di controllo sui provvedimenti-presupposto, ai sensi della sopra richiamata lettera g-bis, sarà privo di impegno contabile. Ovviamente il suddetto atto munito di visto rappresenta il presupposto dei pagamenti effettuati in contabilità speciale e, pertanto, sarà incluso nella documentazione giustificativa del rendiconto di contabilità speciale, assoggettato a controllo successivo.

Per favorire l'attività di rendicontazione, il responsabile della contabilità speciale, a partire dall'esercizio finanziario 2016, potrà utilizzare un apposito campo note della disposizione di pagamento in cui indicare, tra l'altro, gli estremi del provvedimento presentato al visto del competente ufficio di controllo e gli estremi della registrazione.

Nel caso in cui titolare di un intervento sia un Ministero ma le funzioni di Organismo Intermedio o beneficiario siano attribuite ad altro Ministero, una volta attribuita quota parte della spesa al

Ministero che svolge le funzioni di Organismo Intermedio o beneficiario il relativo controllo di regolarità amministrativa sarà esercitato dall'UCB presso il Ministero delegato o chiamato a realizzare l'intervento.

### **3.2 Controllo successivo**

Quanto al controllo successivo sui pagamenti gestiti tramite contabilità speciale, si ribadisce che il decentramento in favore di articolazioni periferiche non trasferisce la titolarità dell'intervento ma solo la concreta gestione di quota parte di esso tra i vari uffici periferici in ragione dell'ambito territoriale in cui si svilupperanno concretamente le attività.

Inoltre, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del richiamato DM 30 maggio 2014, *“I rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilità speciali ... sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 123, del 30 giugno 2011”*.

Conseguentemente, i responsabili delle predette contabilità speciali predisporranno il rendiconto finanziario da inviare al competente Ufficio centrale del bilancio o alla RTS nel caso in cui i pagamenti siano effettuati dalle articolazioni periferiche dei Ministeri.

Si forniscono, al riguardo, le seguenti indicazioni per la predisposizione del rendiconto.

1) Le Amministrazioni centrali che gestiscono contabilità speciali dedicate agli interventi comunitari o complementari alla programmazione comunitaria potranno utilizzare, quale modello di riferimento, il Mod. 29 CG di cui si allega copia del frontespizio, che potrà essere compilato indicando: Ministero competente, Ufficio e indirizzo, denominazione e numero della contabilità speciale.

Il frontespizio dovrà recare anche data e firma del responsabile della contabilità speciale. In luogo di *“Rendiconto n.”* potrà essere indicato *“Rendiconto anno 2015”*.

Inoltre, trattandosi di gestione di sola cassa non occorre compilare i campi relativi a *“capitolo”* *“competenza/residui”* *“esercizio di gestione fondi”* *“esercizio di provenienza fondi”*. Nella sezione di sinistra deve essere indicata la disponibilità di cassa iniziale e le entrate, mentre nella sezione di destra le uscite ed il saldo disponibile a fine anno.

Il sistema informativo IGRUE assicura il supporto alle Amministrazioni per la predisposizione del rendiconto. Dal predetto sistema informativo, potranno essere estratte le seguenti stampe:


-riepilogo della contabilità speciale, con indicazione della disponibilità al 1° gennaio di ciascun anno, le entrate e le uscite dell'anno e la disponibilità alla fine dell'anno.

-stampe relative a ciascun intervento con indicazione separata delle entrate e delle uscite.

2) I funzionari delegati che gestiscono in periferia le contabilità speciali non esclusivamente dedicate agli interventi comunitari o complementari alla programmazione comunitaria, continueranno ad utilizzare i normali modelli in uso.

3) Circa la tempistica di presentazione dei rendiconti, per le contabilità speciali centrali appositamente dedicate agli interventi comunitari, il termine di presentazione è il 31 marzo di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 4, del DPR 11 luglio 1977, n. 689, mentre per quelle non dedicate esclusivamente ai pagamenti di somme comunitarie, i termini di rendicontazione sono quelli ordinari, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n.123/2011.

Il Ragioniere Generale dello Stato





ALLEGATO I

Mod. 29



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO \_\_\_\_\_

UFFICIO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CODICE FUNZIONARIO DELEGATO \_\_\_\_\_

CONTABILITA' SPECIALE N° \_\_\_\_\_

Rendiconto n° \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_

COMPETENZA/RESIDUI

I - II Semestre \_\_\_\_\_

Esercizio di gestione fondi \_\_\_\_\_

Esercizio di provenienza fondi \_\_\_\_\_

ACCREDITAMENTI RICEVUTI				EROGAZIONI RENDICONTATE	
1)	O.A. n. _____	del _____	€ _____	1)	Rendiconto n° 1 _____
2)	O.A. n. _____	del _____	€ _____	2)	Rendiconto n° 2 _____
3)	O.A. n. _____	del _____	€ _____	3)	Rendiconto n° 3 _____
4)	O.A. n. _____	del _____	€ _____	4)	_____
				5)	_____
				6)	_____
				7)	_____
				8)	_____
				9)	_____
				10)	_____
				11)	_____
				12)	_____
<b>TOTALE</b> _____				<b>TOTALE</b> _____	
Saldo a credito del F.D. _____				Saldo a debito del F.D. _____	
Totale a pareggio _____				Totale a pareggio _____	

Roma, li \_\_\_\_\_

IL CAPO DELL'UFFICIO CONTABILE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA PROVINCIALE